

## ALLEGATO A

### DOCUMENTO DI DEFINIZIONE DEI REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE, NONCHE' DELLE MODALITÀ PER LA QUANTIFICAZIONE DEL RELATIVO IMPORTO, PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI MINERARIE E DEI PERMESSI DI RICERCA MINERARIA DI CUI AL R.D. 1443/1927.

#### 1. PREMESSA

Le presenti disposizioni riguardano l'attuazione del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 8 novembre 2021 "Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati", nonché del comma 93 quater dell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 05 gennaio 2000 relativa al "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia", come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 21/2024, e definiscono pertanto, in relazione alle concessioni minerarie ed ai permessi di ricerca mineraria, i requisiti delle garanzie finanziarie, nonché le modalità per la quantificazione dell'importo di tali garanzie.

#### 2. RICHIAMI NORMATIVI

L'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 8 novembre 2021 "Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati" prevede quanto segue:

- 1) *Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 è subordinato alla prestazione a favore del Comune o dei Comuni sede dell'attività estrattiva di idonee garanzie finanziarie, rilasciate da soggetti abilitati ai sensi della normativa in materia, per l'adempimento degli impegni assunti con la convenzione di cui all'articolo 16.*
- 2) *Lo svincolo della garanzia prestata ai sensi del comma 1 è disposto dai comuni interessati entro novanta giorni dalla data di richiesta, previa certificazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dell'avvenuta realizzazione delle opere di recupero e delle eventuali compensazioni e mitigazioni, in conformità alle previsioni del progetto.*
- 3) *Nel caso in cui sia prevista la manutenzione anche successiva alla fase di collaudo, il comune svincola la sola quota parte della garanzia relativa alle opere realizzate e certificate ai sensi dell'articolo 19.*
- 4) *La garanzia finanziaria di cui al presente articolo è dovuta anche per le concessioni relative alla coltivazione dei minerali di prima categoria ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 1443/1927.*
- 5) *La Giunta regionale definisce i requisiti delle garanzie di cui al comma 1, nonché le modalità per la quantificazione dell'importo delle garanzie di cui al presente articolo da determinare in base ai volumi e alla durata dell'autorizzazione e al costo degli interventi necessari per il recupero ambientale.*

La l.r. n. 21 del 30/12/2024 all'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2000 relativa al "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia", prevedendo che, dopo il comma 93 bis sia inserito il seguente:

- *93 quater. La garanzia finanziaria di cui al comma 4 dell'art. 17 della l.r. n. 20/2021, in relazione alle concessioni minerarie ed ai permessi di ricerca "omissis", è prestata sia in favore della Regione, in qualità di concedente e competente in materia di polizia mineraria, sia a favore del comune o dei comuni in cui si svolgono i lavori minerari o le attività di ricerca, per quanto riguarda gli interventi necessari alla messa in sicurezza al termine delle attività di coltivazione o di ricerca e gli obblighi relativi al riassetto ambientale delle aree. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economica finanziaria regionale "omissis" definisce i requisiti delle garanzie di cui al presente comma, nonché le modalità per la quantificazione dell'importo di tali garanzie, da determinare in base ai volumi ed alla durata di ciascuna concessione o di ciascun permesso di ricerca, nonché in base al costo degli interventi necessari per la messa in sicurezza ed il riassetto ambientale".*

La norma sopra richiamata, pubblicata sul supplemento al BURL n.53 del 30/12/2024, è entrata in vigore il giorno 31/12/2024.

La l.r. 20/2021, al comma 4 dell'articolo 17, prevede, pertanto, il rilascio di garanzie finanziarie anche per le concessioni relative a minerali di prima categoria ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 1443/1927, mentre la l.r. 1/2000 stabilisce, al comma 93 quater, che tali garanzie vengano prestate sia a favore di Regione, in quanto autorità concedente e competente anche in materia di polizia mineraria, sia del comune/comuni interessato/i per quanto attiene gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino ambientale da eseguirsi una volta conclusa l'attività di ricerca o di concessione mineraria.

Inoltre, con Regolamento regionale 24 dicembre 2024 - n. 7 "Criteri e modalità per il rilascio e il rinnovo, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle concessioni minerarie", si è stabilito che:

- il rilascio del permesso di ricerca è subordinato alla presentazione di idonea garanzia finanziaria, rilasciata, ai sensi della legge regionale, a favore della Regione e del comune o dei comuni nel cui territorio è svolta l'attività di ricerca, da soggetti abilitati ai sensi della normativa in materia, commisurata al valore delle opere di messa in sicurezza del sito e di quelle per il riassetto ambientale, anche ai fini del recupero e del ripristino, previste a seguito delle attività(Articolo 4 comma 11 R.R. 7/2024) .
- il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia finanziaria, rilasciata, ai sensi della legge regionale, a favore della Regione e del comune o dei comuni nel cui territorio si svolgono i lavori minerari (Articolo 7 comma 13 R.R. 7/2024).

\*\*\*\*\*

Al fine di ottenere il rilascio del permesso e della concessione di cui al R.D. n. 1443/1927, è necessario prestare le garanzie finanziarie a favore di Regione Lombardia e dei Comuni interessati (d'ora in avanti anche "beneficiari") secondo i requisiti e le modalità previsti nel presente atto.

In particolare, i contratti di garanzia tutelano gli enti sopracitati da eventuali inadempienze commesse dal soggetto titolare del permesso o della concessione mineraria (d'ora in avanti anche "contraente") in relazione agli obblighi derivanti dagli atti in parola.

I contratti di garanzia devono, oltre ad essere conformi alla normativa, rispettare i requisiti e i criteri indicati al presente atto: l'Amministrazione regionale provvederà, in sede di presentazione del contratto, a verificarne la sussistenza ai fini dell'accettazione.

### **3. LE GARANZIE FINANZIARIE A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Le garanzie finanziarie da prestare in favore di Regione Lombardia devono garantire, nei limiti dell'importo massimo garantito, le somme che il concessionario/permissionario è tenuto a corrispondere alla Regione per la copertura delle spese necessarie in caso di inadempienza o di qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale del concessionario/permissionario stesso. L'importo fidejussorio è determinato dal costo di realizzazione delle opere e attività previste dal progetto approvato sulla base della documentazione prodotta ai sensi del Regolamento Regionale n. 7/2024, che il soggetto deve svolgere nel corso delle attività di coltivazione mineraria e/o di ricerca, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- interventi previsti per garantire la stabilità delle aree di cantiere a cielo aperto e in sotterraneo e dei pendii circostanti nel corso dell'attività di coltivazione mineraria/ricerca;
- interventi per la eventuale chiusura in sicurezza delle attività minerarie in corso d'opera (es. chiusura di tratti di galleria esauriti e non più utilizzati);
- eventuali sistemi di monitoraggio delle condizioni di stabilità del sito oggetto dei lavori di ricerca o coltivazione mineraria;
- interventi per la gestione ed il mantenimento in sicurezza di eventuali discariche minerarie e/o strutture di deposito.

In seguito ad accordi o convenzioni, la Regione Lombardia potrà trasferire le somme garantite derivanti dall'escussione ad enti locali o società del sistema regionale, per l'effettuazione degli interventi di messa in sicurezza e/o recupero ambientale.

### **4. LE GARANZIE FINANZIARIE A FAVORE DEL COMUNE/DEI COMUNI**

Le garanzie finanziarie da prestare in favore del comune o dei comuni in cui si svolgono i lavori minerari o le attività di ricerca, sono invece costituite, nei limiti dell'importo massimo garantito, a fronte delle somme che il concessionario/permissionario è tenuto a corrispondere al comune o ai comuni in cui si svolgono i lavori minerari o le attività di ricerca, per la copertura delle spese necessarie in caso di inadempienza o di qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale del concessionario/permissionario stesso. L'importo fidejussorio è determinato dal costo di realizzazione delle opere e attività, previste dal progetto approvato sulla base della documentazione prodotta ai sensi del Regolamento Regionale n. 7/2024, che il "concessionario" deve svolgere una volta concluse le attività di coltivazione mineraria e/o di ricerca quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- interventi di recupero e/o ripristino ambientale;
- eventuali interventi di compensazione e/o mitigazione ambientale;
- eventuali interventi di messa in sicurezza definitiva al termine dell'attività di coltivazione mineraria/ricerca (es: messa in sicurezza definitiva di tratti di gallerie e/o imbocchi minerari; messa in sicurezza e chiusura definitiva di discariche minerarie e/o strutture di deposito);
- eventuali interventi di dismissione degli impianti;
- eventuali interventi di messa in sicurezza e/o recupero/ripristino pertinenze minerarie;
- eventuali sistemi di monitoraggio geotecnici e/o ambientali al termine delle attività di coltivazione mineraria o dei lavori di ricerca;

In seguito ad accordi o convenzioni, il comune o i comuni potranno trasferire le somme garantite derivanti dall'escussione ad altri enti locali o società per l'effettuazione degli interventi di messa in sicurezza e/o recupero ambientale.

## **5. QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO DELLE GARANZIE FINANZIARIE IN FASE DI CONCESSIONE O DI RICERCA MINERARIA**

La determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie avviene sulla base della quantificazione dei costi delle attività che devono essere garantite, in coerenza con quanto disposto dai provvedimenti di permesso alla ricerca di minerali di prima categoria e di concessione mineraria, i quali stabiliscono, sulla base dei relativi progetti presentati ai sensi del regolamento regionale n. 7/2024, modalità e tempi di intervento, indicando le eventuali opere di mitigazione, compensazione, riassetto ambientale e gli interventi di messa in sicurezza che, in linea generale, saranno proporzionali ai volumi coltivabili in caso di concessione mineraria.

In particolare, i piani economico-finanziari degli interventi di messa in sicurezza e di riassetto ambientale, sia relativi alla ricerca che alla concessione mineraria, saranno articolati al fine di consentire la definizione distinta degli importi delle garanzie finanziarie in favore della Regione (per interventi nel corso delle attività di coltivazione o ricerca) e del comune/comuni interessati (per gli interventi da realizzare una volta concluse attività di coltivazione o ricerca).

I costi di detti interventi saranno calcolati sulla base dei vigenti "Prezziari regionali delle OO.PP.", ove applicabili, e saranno ricompresi nei piani economico-finanziari dell'investimento in progetto, previsti dal regolamento regionale n. 7/2024.

Il valore delle garanzie sarà ridotto del 10%, (ai sensi dell'art 4, comma 3, della L.R.20/2021, che prevede che la Regione riconosce e promuove l'adozione di sistemi di gestione della qualità) per ogni certificazione ISO posseduta (fra 9001 – sistemi di gestione della qualità, - 14001 - sistemi di gestione ambientali, 45001 - sistemi di gestione della salute e della sicurezza, 50001 - sistemi di gestione dell'energia - EMAS oppure una certificazione EPD sul prodotto principale dell'attività), con riduzione massima complessiva del 20%.

Alle aziende alle quali è stato attribuito il Rating di Legalità con punteggio di 3 stelle si applicherà una ulteriore riduzione del 10%.

Il titolare della concessione all'esercizio dell'attività mineraria, per la riduzione delle garanzie finanziarie previste dall'articolo 17 della L.R.20/2021, dovrà trasmettere le certificazioni possedute agli uffici competenti di Regione Lombardia insieme ai documenti depositati ai fini dell'autorizzazione. In caso di acquisizione della certificazione successivamente al rilascio dell'autorizzazione, Regione procede al ricalcolo della fideiussione su istanza del titolare della concessione. Alla data di scadenza della certificazione il concessionario o il permissionario dovrà presentare la documentazione attestante il mantenimento della certificazione per continuare a beneficiare delle riduzioni di cui sopra.

L'importo delle garanzie finanziarie potrà inoltre essere aggiornato, su richiesta del concessionario o permissionario, in funzione agli interventi di messa in sicurezza e/o recupero ambientale già realizzati e accertati dalla Regione o dal Comune/dai Comuni interessati per quanto di rispettiva competenza.

Nel caso in cui la garanzia è prestata per recuperi ambientali che prevedono anche la messa in opera di specie vegetali, l'ente beneficiario potrà procedere alla liberazione parziale dell'onere fidejussorio,

svincolando la quota relativa alle opere a verde una volta trascorsi 24 mesi dalla piantumazione, al fine della verifica dell'attecchimento delle specie vegetali stesse.

Nel corso della durata della garanzia, l'importo della garanzia stessa è rivalutato ogni 5 anni sulla base del tasso d'inflazione rilevato (l'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita è fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI - Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati).

Il Contraente, ottenuto il nulla osta relativo all'importo rivalutato da parte del Beneficiario, richiederà al Garante (Istituto di credito o assicurativo) l'emissione di un'apposita appendice di aumento della Garanzia in parola, oppure, in alternativa, di una nuova Garanzia che sostituisce la precedente.

Gli importi garantiti dai contratti di garanzia dovranno essere aggiornati, a cura del contraente, anche qualora il programma dei lavori annuale approvato da Regione Lombardia preveda varianti, o comunque attività non contemplate, che comportano incrementi dei costi delle opere garantite.

## **6. CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI DI GARANZIA**

Le garanzie finanziarie devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della L. 10 giugno 1982, n. 348, ed in particolare mediante:

- a) reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
- b) fidejussione bancaria rilasciata da banche autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 - Testo Unico Bancario, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo T.U.;
- c) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS" e risultanti negli elenchi da questo pubblicati.

La garanzia finanziaria deve essere prestata in formato digitale, firmata digitalmente ed inviata a mezzo PEC.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto dovranno essere effettuate tramite posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale».

Le garanzie normalmente prestate sotto forma di fidejussione devono contenere:

- l'indicazione nell'oggetto degli estremi del provvedimento di concessione o autorizzativo e del soggetto garantito;
- l'indicazione degli interventi e delle attività garantite in base al provvedimento di concessione e/o autorizzativo di cui ai punti 3 e 4;
- la durata, che deve essere pari al provvedimento di concessione o autorizzativo, maggiorata di 5 (cinque) anni nel caso di concessione mineraria e di 3 (tre) anni nel caso di permesso alla ricerca mineraria. Qualora non sia possibile stipulare un unico contratto di garanzia di durata uguale al

provvedimento concessorio, comunicandolo all'Amministrazione, è possibile stipulare contratti almeno quinquennali da rinnovare (nel caso in cui il titolo minerario sia ultradecennale) entro sei mesi dalla scadenza degli stessi fino al termine del provvedimento. In ogni caso, il contratto di garanzia deve garantire i costi collegati ai provvedimenti di concessioni e di permesso di ricerca mineraria per tutta la durata di validità dei provvedimenti e per un ulteriore periodo, rispettivamente, 5 (cinque) e 3 (tre) anni così da garantire anche i costi legati al recupero ambientale dell'area interessata dall'estrazione o dalla ricerca.

- l'esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 c.2 del Codice Civile, in caso di garanzia prestata in forma di fidejussione;
- l'obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso agli Enti garanti la fidejussione, entro 30 giorni e senza necessità di preventivo consenso da parte della società titolare della concessione;
- la possibilità di adeguare l'importo della fidejussione, su richiesta del concessionario o permissionario, in funzione agli interventi già realizzati e accertati dalla Regione o dal Comune/Comuni interessati per quanto di rispettiva competenza.

La Garanzia prestata deve avere durata ed efficacia a partire dalla data di avvenuta accettazione della medesima da parte del Beneficiario e una durata pari a quella della concessione/autorizzazione maggiorata di 5 (cinque) anni nel caso di concessione mineraria e di 3 (tre) anni nel caso di permesso alla ricerca mineraria. Qualora non sia possibile stipulare un unico contratto di garanzia di durata uguale al provvedimento concessorio, comunicandolo all'Amministrazione, è possibile stipulare contratti almeno quinquennali da rinnovare (nel caso in cui il titolo minerario sia ultradecennale) entro sei mesi dalla scadenza degli stessi fino al termine del provvedimento. In ogni caso, il contratto di garanzia deve garantire i costi collegati ai provvedimenti di concessioni e di permesso di ricerca mineraria per tutta la durata di validità dei provvedimenti e per un ulteriore periodo, rispettivamente, 5 (cinque) e 3 (tre) anni così da garantire anche i costi legati al recupero ambientale dell'area interessata dall'estrazione o dalla ricerca.

Decorso il periodo indicato la Garanzia rimarrà comunque valida ed escutibile per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni, nel corso del quale il Beneficiario potrà avvalersi della Garanzia limitatamente alle inadempienze del Contraente verificatesi nel periodo di durata sopra indicato. Decorso quest'ultimo periodo la Garanzia si estingue automaticamente, con contemporanea definitiva liberazione del Garante, salvo che l'Amministrazione non preveda un termine maggiore, in sede di chiusura della concessione mineraria o del permesso di ricerca mineraria, qualora ritenga che sussista un rischio per l'ambiente.

Il Contraente può chiedere al Beneficiario lo svincolo della garanzia prima che sia trascorso il periodo di cui ai commi precedenti e, comunque, una volta cessata la durata del titolo concessorio/autorizzativo, trasmettendo all'Autorità competente una relazione tecnico descrittiva degli interventi effettuati.

Se il privato non provvede ai dovuti rinnovi del contratto di garanzia, il titolo minerario viene revocato dalla Pubblica Amministrazione previa comunicazione ai privati.

Infine, per tutto quanto non disciplinato nel presente provvedimento, si rimanda a quanto previsto dalla normativa in materia.

## **7. ASPETTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO**

Le garanzie finanziarie dovranno essere presentate a Regione e Comune entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del titolo concessorio/autorizzativo.

L'efficacia del provvedimento concessorio/autorizzativo decorre dalla data di avvenuta accettazione, da parte della Regione, delle garanzie finanziarie prestate.

L'importo garantito deve essere aggiornato periodicamente come indicato al punto 5 del presente atto a cura dei titolari di concessione o di permesso di ricerca mineraria trasmettendo i contratti aggiornati alla Regione per la relativa accettazione. In caso di mancato adempimento da parte del concessionario, la Regione, previa diffida, provvede alla decadenza della concessione per violazione degli obblighi imposti dal provvedimento concessorio.

Nel caso di prestazione di una nuova garanzia la garanzia già prestata ed accettata potrà essere svincolata solo successivamente all'accettazione della nuova garanzia. La nuova garanzia, con rivalutazione dell'importo tramite l'indice FOI ISTAT, sostituisce la precedente, e prevede la copertura delle spese necessarie anche per eventi verificatisi antecedentemente alla nuova garanzia, ma accertati o contestati a partire dalla data di efficacia della garanzia stessa.

Nel caso in cui il soggetto che ha prestato la garanzia (garante) perdesse i requisiti indicati dalla norma vigente, il concessionario dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente alla Autorità competente ed a presentare entro 60 giorni una nuova garanzia emessa da un soggetto avente i requisiti. La mancata presentazione della nuova garanzia nei tempi indicati comporta l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di autorizzazione.

## **8. VERIFICHE A CARICO DEL BENEFICIARIO**

A cura dei beneficiari saranno verificati gli Enti garanti la fidejussione, riconosciuti dall'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e presenti sul sito dell'Istituto stesso.

È necessario che il beneficiario delle garanzie effettui verifiche sulla validità di quanto prestato. In particolare:

- a) se la garanzia è costituita da una fideiussione è necessario verificare che sia stata rilasciata da:
- una banca – italiana, comunitaria o extracomunitaria – censita negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia;
  - un intermediario finanziario – italiano o estero – o un confidi maggiore, iscritto nell'albo della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (cd. TUB).

I Confidi minori, pur svolgendo attività di natura finanziaria, non sono, né sono mai stati autorizzati al rilascio di garanzie a beneficio delle PP.AA. o di privati, in quanto possono rilasciare esclusivamente garanzie collettive, fidi.

È, altresì, necessario controllare che il soggetto che intende rilasciare la garanzia non sia censito in una delle seguenti liste di anomalia (da non considerare esaustive essendovi riportati solo quei soggetti di cui siano pervenute segnalazioni alla Banca d'Italia):

- soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione;
- soggetti non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia.

b) se la garanzia è costituita sotto forma di polizza fideiussoria, è necessario controllare che la polizza sia stata emessa da:

- una compagnia assicurativa italiana autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo 15 – Cauzione, iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS. Queste compagnie sono soggette alla vigilanza sulla solidità finanziaria da parte dell'IVASS;

- un'impresa di assicurazione con sede in un altro Stato membro dell'UE che sia stata abilitata ad operare in Italia nel ramo 15 - Cauzione in regime di libertà di stabilimento (ossia con una rappresentanza stabile in Italia) o in regime di libera prestazione di servizi (LPS - ossia senza una sede stabile). L'abilitazione può essere verificata negli appositi elenchi tenuti dall'IVASS. La vigilanza sulla solidità finanziaria di queste imprese spetta all'Autorità di supervisione dello Stato di origine. In tale ipotesi, è altresì necessario verificare che la garanzia non sia stata rilasciata da un soggetto presente nell'elenco delle imprese non autorizzate/abilite consultabile sul sito dell'IVASS.